



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.6  
FRIULI OCCIDENTALE

Vademecum sui  
**Mangimi**  
Guida pratica  
per addetti ai lavori

1

BOOKSEI



Denominazioni  
ed indicazioni  
obbligatorie



Sostanze e  
prodotti  
indesiderabili  
nei mangimi



Limitazioni e  
divieti all'uso  
di farine  
animali nei  
mangimi



Tempo di  
sospensione



Controlli  
ufficiali e  
procedure



Prelevamento  
campioni  
di mangime  
definizioni  
e modalità


Buone  
pratiche di  
campionamento



Consegna  
di mangime  
sfuso agli  
allevatori



Consigli ed  
adempimenti  
per l'allevatore



Sanzioni

Reiterazione  
delle  
violazioni



## **BookSei manuali 1**

Collana di Quaderni Scientifici  
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6  
Friuli Occidentale

### **Direttore Generale**

Dr. Gianni Baratti

### **Direttore Sanitario**

Dott. Paolo Saltari

### **Direttore Amministrativo**

Dr. Pierluigi Fabris

### **Coordinatore Servizi Sociali**

Dr.ssa Maria Bonato

### **Comitato Editoriale**

*(responsabile)*

Dott. Paolo Saltari

Lucio Bomben, Gianbattista Cavallini  
Angelo Cassin, Roberto Celotto  
Maddalena Coletti, Giulio Camillo De Gregorio  
Pier Giorgio Della Puppa, Andrea Flego  
Anna Furlan, Ferruccio Giaccherini  
Salvatore Guarneri, Antonio Gabrielli

### **Coordinamento Editoriale**

Anna Maria Falcetta

Micaela Vocella

Luca Sbrogiò

### **Progetto**

Omar Cescut - DM+B & Associati [Pn]

### **Stampa**

Tipografia Sartor

Pordenone



© **Copyright**

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 6**

**Friuli Occidentale**

Booksei manuali 1

Vademecum sui mangimi.

Guida pratica

per addetti ai lavori



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.6  
FRIULI OCCIDENTALE

Vademecum sui  
**Mangimi**

Guida pratica per addetti ai lavori

1

B O O K S E I





# Presentazione

Dr.  
Gianni Cavallini

Responsabile  
Dipartimento  
di Prevenzione

*Il mondo dei consumi, della tavola, delle certificazioni, delle procedure di filiera, del controllo della qualità, e più in generale della gestione dei rischi e dei pericoli connessi a tutti gli aspetti di una sana e corretta alimentazione ci pone quotidianamente – come operatori della salute - di fronte ad aspetti nuovi, normative evolute, scelte diverse dal passato.*

*Operare per la salute in questo scenario è un compito delicato che può presentare degli inconvenienti la cui soluzione non sempre è immediata.*

*Allora di fronte a tale situazione l'operatore deve necessariamente "giocare d'anticipo" e formarsi e informarsi in maniera permanente e continua.*

*Questo nuovo vademecum è stato pensato per offrire un supporto tecnico scientifico, nelle vaste competenze a cui è chiamato oggi l'operatore della salute nel campo dell'alimentazione degli animali.*

*Quello che avete in mano è il frutto di un meticoloso lavoro di raccolta delle principali normative a tutela di un corretto utilizzo dell'uso dei mangimi.*

*Questo manuale che è stato progettato per un uso semplice è immediato ha l'obiettivo di diventare un utile strumento di lavoro per tutti gli operatori che si dedicano a questa importante attività i cui rischi ed imprevisti potrebbero provocare disagi alla intera collettività.*

*L'augurio che questo manuale possa essere d'aiuto nel lavoro di tutti i giorni e possa rappresentare il primo di una lunga serie.*

# Vademecum sui Mangimi

Guida pratica per addetti ai lavori

Bruno  
Tassan Chiaret

Enzo Re

L'esigenza di standardizzare le produzioni animali, nei vari aspetti quanti-qualitativi e nel frattempo eliminare sprechi e cattiva utilizzazione degli alimenti per errate concezioni, ha portato i ricercatori ad un approfondito e continuo studio della fisiologia animale al fine di giungere ad un'alimentazione razionale. Questo tipo di alimentazione basata su principi scientifici e sui risultati di numerose esperienze, rappresenta un caposaldo della zootecnia moderna.

Su questi presupposti è nato il mangime: dapprima elementare miscelazione di due o più materie prime, è divenuto poi un autentico concentrato tecnologico capace di garantire tutte le esigenze nutrizionali degli animali.

Sviluppatosi per rispondere alle esigenze degli allevamenti di tipo industriale finalizzati alla produzione di alimenti per l'uomo, ha trovato recentemente nuovo vigore per la svariata e completa offerta a tutti gli animali detenuti a scopo affettivo o di servizio.

L'aspetto economico e sociale di tale produzione è diventato presto di rilevante importanza tanto che il legislatore nazionale ed europeo ha emanato una moltitudine di norme a valenza industriale-commerciale e

soprattutto igienico - sanitaria. Le conseguenze di una scorretta applicazione o non applicazione di tali norme si sono evidenziate con tutta la loro gravità sulla pelle dei consumatori.

Appare fondamentale quindi, seguire costantemente la normativa, adeguarsi alla stessa e procedere con tanto buon senso.

Districarsi all'interno delle norme igienico-sanitarie emanate non risulta facile nemmeno agli addetti ai lavori per il loro sovrapporsi e le continue modifiche intervenute.

Per questi motivi al presente lavoro è stata data la veste di un manuale di veloce consultazione; una guida che orienti gli operatori alle normative di riferimento ed agli aspetti pratici che si presentano nella quotidianità.

N.B. Il testo è aggiornato alle norme in vigore a giugno 2001.

*Autori:*

**Bruno Tassan Chiaret**

Tecnico della Prevenzione del Servizio  
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni  
Zootecniche dell'A.S.S. n. 6 "Friuli  
Occidentale" - Pordenone

**Enzo Re**

Veterinario Dirigente del Servizio Igiene  
degli Allevamenti e delle Produzioni  
Zootecniche dell'A.S.S. n. 6  
"Friuli Occidentale" - Pordenone



Presentazione	5
Prefazione	7
Indice	11
Definizioni	13
Allegati alla L. 281/63	17
Sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi	27
Il significato del termine indesiderabile	29
Limitazioni e divieti all'uso di farine animali nei mangimi	31
Tempo di sospensione	33
Etichettatura	35
Controlli ufficiali e procedure	39
Prelevamento campioni di mangime	41
Definizioni e modalità di campionamento	43
Buone pratiche di campionamento	45
Consegna di mangime sfuso agli allevatori	47
Consigli ed adempimenti per l'allevatore	49
Altre disposizioni	51
Sanzioni	53
Sanzioni accessorie	59
Reiterazione delle violazioni	61
Bibliografia	63



# Definizioni

*La complessità della normativa sui mangimi impone la condivisione di strumenti di base quali le definizioni. Infatti l'impalcatura terminologica adottata fa fede al significato di queste parole, significato che è stato più volte modificato ed adattato alle nuove esigenze.*

*Le definizioni ufficiali riportate sono tratte dall'allegato I del D.Lgs 17/08/99 n. 360 (che sostituisce gli allegati della L. 281/63 e successive modificazioni ed integrazioni), dal D.P.R. 01/03/1992 n. 228 e succ. modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Interministeriale 16/11/93 e dal D.Lgs 24/02/97 n. 45.*

## A) Mangimi

I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.

B) Razione giornaliera

La quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

C) Materie prime per mangimi

I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

D) Additivo

La sostanza o la preparazione, diversa dalle premiscele, contenente sostanze che, incorporate negli alimenti per gli animali può influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale.

E) Premiscela

La miscela di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi. Il termine «premiscela» sostituisce il termine «integratore» utilizzato nella L. 281/63 e successive modifiche.

F) Mangimi composti

Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

G) Mangimi completi

Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

#### H) Mangimi complementari

Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.

#### I) Mangimi minerali

I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.

#### L) Mangimi melassati

I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

#### M) Mangimi d'allattamento

I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

#### N) Mangimi medicati

I mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.

#### O) Prodotto intermedio

Il prodotto medicato ottenuto dalla miscelazione di una premiscela medicata autorizzata con uno o più mangimi e corrispondente alle caratteristiche tecniche individuate dal D. 16/11/1993.

#### P) Alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (D.Lgs 24/02/97 n. 45)

Gli alimenti composti per animali che, per la loro particolare composizione o per lo speciale procedimento di fabbricazione con cui sono ottenuti, si distinguono nettamente sia dagli alimenti comuni che dai prodotti contemplati dal D.Lgs 3/3/93 n. 90, il quale stabilisce le condizio-

ni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità e sono presentati come prodotti destinati a sop-  
perire ad esigenze nutrizionali specifiche.

**“Fine nutrizionale particolare”**: il soddisfacimento delle esigenze nutri-  
zionali specifiche di talune categorie di animali familiari o da reddito il  
cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di  
essere alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in  
forma irreversibile e che di conseguenza possono trarre giovamento dal-  
l’assunzione di alimenti adatti al loro stato.

#### Q) Animali

Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consu-  
mate dall’uomo.

#### R) Animali familiari

Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute,  
ma non consumate dall’uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

#### S) Data di conservazione minima

La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conser-  
vazione appropriate, mantiene tutte le sue proprietà specifiche.

#### T) Immissione in circolazione ovvero circolazione

La detenzione di materie prime per mangimi o mangimi a fini di vendi-  
ta, ivi compresa l’offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo  
gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di cessione  
stesse.

# Allegati alla L. 281/63

*La legge base sui mangimi (L. 281/63) comprende 7 allegati, interamente aggiornati dal D.Lgs 17/08/99 n. 360. Per offrire una visione complessiva degli argomenti trattati, vengono riportati i titoli dei singoli allegati e le indicazioni ritenute più utili per una agevole consultazione.*

## Allegato I DEFINIZIONI

(Interamente riportate nel capitolo precedente).

## Allegato II Suddiviso in Parte A e B

## PARTE A

### CAPO I - OSSERVAZIONI GENERALI

a) Note esplicative sui criteri di elencazione e denominazione delle materie prime.

b) Disposizioni relative alle denominazioni, es:

Quando il nome di una materia prima per mangimi riportata nell'elenco del presente allegato comprende una o più parole fra parentesi, detta o dette parole possono essere lasciate o eliminate, ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito "olio di semi di soia" oppure "olio di soia".

c) Disposizioni relative al glossario:

Il glossario illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi, es: concentrazione, decorticazione, essiccazione, estrusione ecc.

d) Disposizioni relative ai tenori indicati o da dichiarare per le materie prime per mangimi:

Si riferiscono al peso tal quale, l'umidità qualora sia superiore al 14% del suo peso, ceneri insolubili in acido cloridrico qualora sia superiore al 2.2% riferito alla sostanza secca.

e) Disposizioni relative agli agenti denaturanti e agli agenti leganti:

- 1) Agenti denaturanti: natura e quantitativo dei prodotti utilizzati;
- 2) Agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati;
- 3) Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3% del peso totale.

### CAPO II - ELENCO NON ESCLUSIVO DELLE PRINCIPALI MATERIE PRIME PER MANGIMI

- a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti ;
- b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti;
- c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti;
- d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti;

- e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti;
- f) Foraggi e foraggi grossolani;
- g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti;
- h) Prodotti lattiero caseari;
- i) Prodotti di animali terrestri;
- l) Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti;
- m) Minerali;
- n) Vari.

## PARTE B

Disposizioni relative alla denominazione e alla dichiarazione di taluni tenori analitici di materie prime per mangimi non elencate nella parte A.

### Allegato III

#### DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

- A) Materie prime per mangimi:
  - 1) L'espressione «materia prima per mangimi» o «mangime semplice».
  - 2) La denominazione di tale materia prima.
  - 3) Per le materie prime per i mangimi di cui all'elenco riportato nella parte «A» capo II dell'Allegato II, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell'elenco stesso.
  - 4) Per le materie prime per mangimi non previste nell'elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte «B», colonna 2, dell'Allegato II, previste per le categorie di appartenenza.
  - 5) Ove previste, le indicazioni di cui alla parte A capo I dell'Allegato II.
  - 6) Il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi.
  - 7) Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 6).
  - 8) Sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti di

accompagnamento possono essere fornite ulteriori informazioni in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto e con le modalità previste.

- 9) Per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 Kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 8) possono essere forniti all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita.
- 10) Le indicazioni riportate ai precedenti punti 3) e 4) e nell'allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se:
  - a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;
  - b) fatte salve le disposizioni del D: Lgs 14/12/1992 n. 508 e successive modificazioni, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 Kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzazione finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale.
- 11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni del D.Lgs 14/12/1992 n. 508 e successive modificazioni, si tratta di prodotti di origine animale o vegetale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore - produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale.
- 12) Le indicazioni di cui ai precedenti punti da 3) a 6) all'allegato II, parte «A» «Capo I», non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine animale o vegetale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua superiore al 50%.
- 13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di cui al comma 5 dell'art.3 del presente decreto devono essere etichettate come « materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti».
- 14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente

indicazione: «Questa materia prima per mangimi è costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti».

Questa disposizione non si applica a:

- a) latte e prodotti lattiero-caseari;
  - b) gelatina;
  - c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton;
  - d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;
  - e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.
- 15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della L. 281/63, nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'art. 11 del D.Lgs 14/12/1992 n. 508 e successive modificazioni.

## B) Mangimi composti

- 1) La denominazione del mangime secondo le definizioni dell'Allegato I: «mangime completo», «mangime complementare», «mangime minerale», «mangime melassato», «mangime completo da allattamento», «mangime complementare da allattamento».
- 2) La specie o la categoria animale alla quale il mangime è destinato.
- 3) Le modalità di impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata.
- 4) Gli alimenti composti che contengono proteine derivanti da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: «Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti». Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi: ( le stesse di cui al punto 14 per le materie prime per mangimi).
- 5) Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato.
- 6) Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore per

i prodotti preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art.18 della L. 281/63.

- 7) Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi ivi compresi i prodotti chimico- industriali, designati con il loro nome specifico nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'Allegato II parte A), capo II per i prodotti non contemplati nella parte A), capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) medesimo allegato II.  
L'indicazione del nome specifico delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali le materie prime per mangimi appartengono, riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.  
( .....omissis.....).
- 8) Per i mangimi composti per cani e gatti è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore.  
L'indicazione delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartenenti riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore (.... omissis.....).
- 9) Per i mangimi composti è altresì richiesta l'indicazione obbligatoria di componenti analitici e relativi tenori così come specificato nella tabella riportata a pagina 23.
- 10) Il tenore di umidità dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:
  - a) il 7% nei mangimi d'allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;
  - b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
  - c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
  - d) il 14% negli altri mangimi composti.

Mangimi	Componenti analitici e relativi tenori	Categoria di animali o specie animale
Mangimi completi	- Proteina greggia	Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi da cani e gatti
	- Grassi greggi	
	- Fibra grezza	
	- Ceneri gregge	
	- Lisina	Suini
	- Metionina	Pollame
	- Fosforo	Pesci, salvo i pesci ornamentali (*)
Mangimi complementari minerali	- Calcio	Tutti gli animali
	- Fosforo	
	- Sodio	
	- Magnesio	Ruminanti
Mangimi complementari melassati	- Proteina greggia	Tutti gli animali
	- Fibra grezza	
	- Zuccheri totali (saccarosio)	
	- Ceneri gregge	Ruminanti
- Magnesio $\geq 0.5\%$		
Mangimi complementari - altri	- Proteina greggia	Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti
	- Grassi greggi	
	- Fibra grezza	
	- Ceneri gregge	
	- Calcio = 5%	Animali diversi dagli animali familiari
	- Fosforo = 2%	
	- Magnesio = 0.5%	Ruminanti
	- Lisina	Suini
	- Metionina	Pollame

(\*) Applicabile a partire dal 1° Luglio 1999.

- 11) La data di conservazione minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:
  - a) «da consumarsi entro», seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
  - b) «da consumarsi preferibilmente entro», seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi;
  - c) qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovrà indicare una sola data: quella di scadenza più vicina.
- 12) La data di produzione o il numero di riferimento della partita. La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione: «Prodotto (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata».
- 13) La quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume o di massa per i prodotti liquidi. L'indicazione della quantità netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.
- 14) Per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo. Detta indicazione sarà sostituita, nei casi previsti dalla direttiva 95/68/CE del Consiglio del 22/12/1995, dai numeri di riconoscimento o di registrazione.
- 15) Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni «mangime completo» o «mangime complementare» possono essere sostituite dalla denominazione di «mangime composto»; in tal caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.
- 16) Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie prime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime.
- 17) Per le miscele di semi interi non è richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque può essere fornita in conformità con quanto specificato nell'Allegato IV.

- 18) L'impiego di una delle due forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui la materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.
  - 19) La data di conservazione minima, la quantità netta ed il numero di riferimento della partita, possono essere indicati fuori del riquadro di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.
- C) Per le materie prime per mangimi o per mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi:
- 1) Tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di materie prime per mangimi o mangimi composti.
  - 2) Per mangimi composti contenenti premiscele medicate le denominazioni di cui al punto 1) della parte B) del presente allegato, debbono essere accompagnate dal termine «medicato», sono richieste inoltre le indicazioni previste dal D.Lgs 03/03/1993 n. 90 e dal D. Interministeriale 16/11/1993 ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute in ogni Kg, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso che per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, deve essere riportata con l'espressione «da consumarsi entro» seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno.
  - 3) Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le indicazioni riportate nel D.P.R. 01/03/ 1992 n. 228 e successive modificazioni.

#### Allegato IV INDICAZIONI FACOLTATIVE

Trattasi delle indicazioni che possono essere apposte nello stesso riquadro previsto per le indicazioni obbligatorie, es: il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto.

#### Allegato V PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE AL CONSUMO

Trattasi del divieto di utilizzo di mangimi composti contenenti tenori di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore a determinate concentrazioni, valori espressi in base ai differenti tipi di mangime.

#### Allegato VI DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO

Trattasi, tra i vari casi elencati, di deroghe concesse per alcune situazioni commerciali es: prodotti scambiati tra ditte produttrici o per particolari prodotti es: miscele di semi o frutti interi e nel caso di consegna di mangimi composti, completi e complementari in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati (alla rinfusa).

#### Allegato VII TOLLERANZE

Capitolo molto importante per i controlli ufficiali, soprattutto nel caso in cui emergono differenze di composizione tra la materia analizzata e quella dichiarata; le tolleranze si riferiscono a determinati valori es: proteina grezza, zuccheri, fibre ecc. specifici per le varie tipologie di materiale, es: materie prime per mangimi, mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari, mangimi composti per animali familiari, ecc.; Comprende disposizioni relative alla purezza botanica es. impurità naturali ma innocue o residui innocui di altri semi o frutti oleosi e chimica, con le relative percentuali.

## Sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi

Come riportato nella circolare del 19/06/1991 n. 601.141.134.3786, le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi sono quelle sostanze *“che a differenza degli «additivi» non vengono aggiunte ai mangimi ad opera dell'uomo”*. Trattasi, com'è noto di sostanze eccezionalmente presenti nei mangimi, quali piombo, arsenico, fluoro, mercurio, aflatossine ecc.



## Il significato del termine indesiderabile

...“L’aggettivo indesiderabile sta per nocivo (alla salute umana o animale) e tale significato può essere anche riferito all’ambiente; questo principio si desume dall’art. 17 della L. 281/63...

...il termine indesiderabile viene già usato nei protocolli per la registrazione delle specialità medicinali per uso umano; esso esprime quindi un carattere discrezionale, ma ben limitato e connesso con l’esigenza della salute umana e dell’ambiente; principio che ispira altre disposizioni in materia, come ad esempio quella che impone di sospendere la somministrazione di un dato principio attivo agli animali o l’altro che richiede la prescrizione di un veterinario, per l’utilizzazione nei mangimi di determinati principi attivi ad effetto terapeutico.

L’elenco delle sostanze e dei prodotti indesiderabili è d’altra parte prefissato dalla pubblica autorità con una apposita *lista positiva*; in base all’art. 1 comma 8, lett. F, della legge sui mangimi, previa individuazione dei contenuti massimi ed in analogia a quanto avviene con gli anti-parassitari ad opera della legge sugli alimenti per uso umano, gli unici prodotti indesiderabili che possono essere impiegati sono quelli appositamente individuati tramite decreto; questo criterio tassativo, sanzio-

nato penalmente all'art. 22 della legge, dà certezza all'imprenditore e permette all'autorità sanitaria di intervenire in via preventiva.

*Il servizio veterinario dell'A.S.S. controlla che la destinazione finale delle partite contaminate, compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana o animale o sull'ambiente.*



## Limitazioni e divieti all'uso di farine animali nei mangimi

*L'imperversare della BSE nel Regno Unito, ha attirato già da subito l'attenzione sul rischio di propagazione della malattia attraverso l'utilizzo di farine animali nell'alimentazione dei bovini.*

*La responsabilità delle farine di carne ed ossa contaminate è oggi ammessa dalla quasi totalità del mondo scientifico. Su questa linea sono stati presi provvedimenti a livello di singoli stati e da parte della Comunità Europea.*

*Per quanto riguarda l'Italia il primo provvedimento ufficiale risale al 15/11/1989 e vietava l'importazione di farine di carne di ruminanti dalla Gran Bretagna. Successivamente sono stati adottati diversi provvedimenti per la gestione del problema.*

*Di seguito sono riportate le norme più importanti:*

Ordinanza Ministeriale 28 Luglio 1994

Relativa alle misure di protezione per quanto riguarda l'Encefalopatia Spongiforme Bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi.

Tale provvedimento, attuativo della Decisione della Commissione n.

94/381 CE del 27 Giugno 1994, vieta la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi.

#### Nota Ministeriale 8 Aprile 1999

Indicazioni sulla razionalizzazione delle attività di vigilanza e controllo ai sensi dell' O.M. 28/07/1994 nel settore dell'alimentazione animale in materia di Encefalopatia Spongiforme Bovina.

Con questa nota vengono fornite linee guida omogenee per la effettuazione delle ispezioni sia negli stabilimenti di produzione sia negli allevamenti, al fine di verificare la conformità alla citata ordinanza ministeriale; vengono inoltre fornite indicazioni sui provvedimenti da adottare in caso di riscontro di irregolarità.

#### Ordinanza Ministeriale 17 Novembre 2000

Con tale provvedimento viene modificata l'Ordinanza 28 Luglio 1994, vietando la somministrazione a tutti gli animali erbivori di mangimi contenenti proteine derivate da tessuti animali.

#### Decisione della Commissione n. 766/2000

Con questa decisione è stata infine vietata la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali di allevamento destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Sono escluse dal divieto solo le farine di pesce destinate ad animali diversi dai ruminanti.

#### Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2001

Reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

#### Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione del 22 Giugno 2001 Modifica gli allegati III, X e XI del Regolamento (CE) n. 999/2001.

#### Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 Giugno 2001 Introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Regolamento (CE) n. 999/2001.

## Tempo di sospensione

Tra le condizioni per l'utilizzo dei mangimi medicati o comunque additivati con sostanze farmacologicamente attive, c'è l'obbligo di sospendere la somministrazione un certo periodo di tempo prima della macellazione, questo per favorire l'eliminazione dei metaboliti presenti nei tessuti dell'animale.

L'obbligo stesso sussiste anche nei casi in cui si debba procedere alla raccolta delle uova o del latte, anziché alla macellazione, ed è sempre suggerito dall'esigenza di tutelare la salute dell'uomo. Il tempo di sospensione, è stabilito negli stessi decreti che contemplano gli additivi, in colonna 8, ed è prescritto dalle analoghe direttive CE; l'indicazione di detto periodo dev'essere riportata nelle etichette dei mangimi, ai sensi dell'Allegato III lett. c) alla legge sui mangimi, laddove si parla delle istruzioni sull'uso.”



# Etichettatura

*Nel presente capitolo vengono prese in considerazione solo le disposizioni relative alle modalità di etichettatura dei mangimi trattati dalla legge 281/63. Questa precisazione è necessaria in quanto ci sono norme specifiche di etichettatura per i mangimi medicati, prodotti intermedi, alimenti dietetici e mangimi per animali familiari.*

*I mangimi per essere commercializzati devono essere etichettati. Nei prodotti confezionati ciò avviene, assieme alla sigillatura, nell'ultima fase della produzione.*

*Le indicazioni obbligatorie da visualizzare variano per ogni tipologia di mangime e permettono all'acquirente di identificare il prodotto negli aspetti che lo caratterizzano.*

*Ecco i punti più importanti della normativa:*

L. 281/63 art. 11

*comma 1:*

*“Per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo,*

sono prescritte le denominazioni e le indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge" (denominazioni ed indicazioni obbligatorie);

*comma 2:*

"Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita";

*comma 3:*

In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità del detentore di cui all'art. 2, lett. B, della direttiva 96/25/CE.

L. 281/63 art. 18 comma 2

"Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, *devono essere apposte sul documento che li accompagna*";

D.P.R. n. 228/92 art. 17 comma 9:

*"Nel caso degli alimenti per animali commercializzati in autocisterne, veicoli analoghi o alla rinfusa, le indicazioni di cui ai commi 1-2-3-4 figurano su un documento di accompagnamento"*;

*comma 2:*

"le indicazioni di cui al comma 1 devono essere ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili";

*comma 3:*

"oltre alle indicazioni di cui al comma 1, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ad essi fissata devono figurare anche quelle eventualmente prescritte dalla Comunità Europea".

N.B.:

*Qualora si tratti di piccole quantità di alimenti destinati all'utilizzazione finale, è sufficiente che le indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente con mezzi adeguati con le modalità di cui all'art. 18, comma 10 della L. 281/63 e successive modifiche (esposizione di un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni).*

*A breve ci sarà l'obbligo di dichiarare il peso di tutti gli ingredienti dei mangimi destinati agli animali produttori di alimenti per l'uomo.*





# Controlli ufficiali e procedure

R.D.L. 15/10/1925 n. 2033

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

L. 18/3/1926 n. 562

Di conversione, con modifiche, del R.D.L. 15/10/1925 n. 2033 (artt. 41-44 e 56), repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

R.D. 01/07/1926 n. 1361 Artt. 95-108 e 116-118

Regolamento di esecuzione del R.D.L. n. 2033/25;

Legge 24/11/1981 n. 689

Riforma del sistema penale;

Dir. 95/53/CE del 25/10/95

Fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

D.Lgs 23/11/1998 n. 460

Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

D.Lgs 30/12/1999 n. 507

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25/06/1999 n. 205 (modifica degli artt. 20-21-22 e 23 della L. 281/63);

D.L. 11/01/2001 n. 1 Art. 7 quater

Recepito con L. 09/03/2001 n. 49 - Sostituisce le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs n. 507/99 (ripristino delle sanzioni penali negli artt. 22-23 della L. 281/63, riportate nella sezione delle sanzioni).

## Prelevamento campioni di mangime

Gli alimenti per animali commercializzati in base all'utilizzo, sotto varie forme: alla rinfusa – in confezione – sfarinati o pellettati – solidi o liquidi – integrati – additivati o medicati – completi – complementari – minerali – dietetici ecc., sono sottoposti a controllo ufficiale da parte degli organi competenti con le modalità disciplinate dal D.M. 20/04/1978 per quanto riguarda le modalità di prelievo e dal D.M. 13/4/1984 per quanto riguarda i metodi di analisi.



## Definizioni e modalità di campionamento

a) Partita:

Quantità di un prodotto con presunte caratteristiche uniformi;

b) Campione elementare:

Quantità definita prelevata da un punto della partita: prelevare da un minimo di 4 ad un massimo di 40 campioni elementari in punti diversi. Il numero dei campioni da prelevare varia in base alla quantità, allo stato fisico della stessa, se presente alla rinfusa o confezionata;

c) Campione globale

Insieme dei campioni elementari, per un peso/volume complessivo non < ai Kg./Lt. 4, tutto il quantitativo va accuratamente miscelato;

d) Campione finale

Si ottiene riducendo il campione globale ad un peso non < ai Kg./lt.2;

e) Aliquote

Possono variare di numero in base alla normativa ed alle esigenze, il loro peso non deve comunque scendere sotto i 500 gr./l'una sia per accertamenti microbiologici che chimici;

f) Tipi di campionamento:

1) *Conoscitivo*

Campione formato da n. 1 o 2 aliquote e n. 3 copie di verbale: tutte le aliquote vanno inviate al laboratorio assieme ad una copia del verbale; n.1 copia del verbale va lasciata alla ditta oggetto del prelievo e una va tenuta agli atti del prelevatore;

2) *Fiscale*

Campione: formato da n. 4 aliquote.

N. 1 aliquota va lasciata al detentore del mangime:

a) a sua disposizione se è il produttore dello stesso;

oppure

b) a disposizione della ditta produttrice;

– n. 3 aliquote vanno consegnate al laboratorio, di cui una a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per un'eventuale perizia tecnica.

Verbali: n. 4 o 5 copie:

– n. 1 copia del verbale va lasciata al detentore del mangime;

– n. 2 copie del verbale vanno consegnate al laboratorio;

– n. 1 copia del verbale va tenuta agli atti del prelevatore.

Se il produttore del mangime è diverso dal detentore, il prelevatore invierà:

– n. 1 copia del verbale con la comunicazione del prelievo e la copia del cartellino, alla ditta produttrice del mangime, ai sensi dell'art. 24 della L. 08/03/1968 n. 399.

## Buone pratiche di campionamento

- 1) Prelevare campioni di mangime con scadenza di validità di almeno tre mesi, al fine di permettere al laboratorio di eseguire l'analisi in tempi utili.

È bene concordare preventivamente con il laboratorio i prelievi da effettuarsi fuori piano e/o con matrici o richieste non codificate.

- 2) Identificare la partita da campionare;
- 3) Seguire attentamente le metodiche di prelevamento soprattutto in presenza di matrici per analisi microbiologiche (es: pulizia e flambatura dei punti di fuoriuscita dei silos, utilizzo di guanti e sacchetti o barattoli sterili, adottare precauzioni generali e specifiche al fine di non contaminare);
- 4) Chiedere all'allevatore, nel caso di presenza di mangime sfuso, se allo scarico era stato effettuato il prelevamento in contraddittorio; in questo caso vanno ritirate due aliquote facendone menzione nel verbale di prelevamento (L. 281/63 art. 18 commi 6-7-8);

- 5) Verbalizzare in modo sintetico e chiaro, annotando gli elementi fondamentali es:  
da dove si preleva, la quantità e qualità presente di mangimi; identificare esattamente il tipo di mangime oggetto del prelievo in rapporto alle etichette presenti: infatti capita spesso che in un silos siano presenti due formulati della stessa ditta o di due ditte diverse!;
- 6) Nel caso si effettuassero campionamenti di mangime in mangiatoia, campionare, se presenti, gli stessi mangimi in confezione o allo stato sfuso facenti parte del somministrato. Tale pratica, in caso di positività, risulta di fondamentale importanza per stabilire le singole responsabilità.
- 7) Trasportare e conservare in modo appropriato il campione prelevato e consegnarlo appena possibile al laboratorio;
- 8) Trasmettere quanto prima alla ditta produttrice copia del verbale di prelievo e del cartellino; successivamente comunicare l'esito delle ricerche di laboratorio.

## Consegna di mangime sfuso agli allevatori

*La produzione di mangime sfuso, destinata all'alimentazione di animali produttori di alimenti per l'uomo, riveste una grande importanza economica. Le più consistenti transazioni di mangimi completi o complementari, infatti sono indirizzate ad allevamenti di tipo industriale più o meno collegati con una ditta produttrice da contratti che, oltre a fornire assistenza tecnica e veterinaria, prevedono il ritiro del prodotto zootecnico. Anche in questo caso il legislatore ha voluto inserire delle norme di garanzia e trasparenza:*

L. 281/63 art. 18 comma 6

“È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi (di cui al comma 5) a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla, della ditta produttrice, con le denominazioni le dichiarazioni o indicazioni prescritte per il mangime contenute. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un docu-

mento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati;

Art. 18 comma 7

“Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest’ultimo ne faccia richiesta provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell’avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce;

Art. 18 comma 8

“In caso di sopralluoghi, o richieste di intervento, ai sensi dell’art. 107 del Regio Decreto 1 Luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l’eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all’analisi risulti qualche irregolarità, l’esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario”.

## Consigli ed adempimenti per l'allevatore

*Il mangime appena prodotto possiede determinate caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che si possono mantenere inalterate solo se vengono osservate alcune condizioni di trasporto e conservazione. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti nella commercializzazione e gli utilizzatori finali le rispettino. Anche l'allevatore ne risponde sotto l'aspetto commerciale ed igienico-sanitario; per questo è consigliabile impostare un'organizzazione aziendale che tenga conto di quanto riportato:*

- 1) Disporre per quanto possibile di n. 2 silos, di cui n.1 per il mangime "pulito" e n.1 per il mangime contenente principi medicamentosi, in modo da evitare contaminazioni o somministrare per errore, mangime medicato ad animali non in trattamento; se ciò non è possibile, avere cura di svuotare e pulire accuratamente il silos prima di immettere un mangime diverso;
- 2) Sigillare il silos dopo ogni scarico e richiedere il prelevamento in contraddittorio di n. 4 aliquote per ogni partita di mangime consegnato;

- 3) Pulire con frequenza il silos soprattutto se posto all'esterno, in modo da evitare lo sviluppo di muffe e microrganismi patogeni (la responsabilità relativa a positività per micotossine o salmonelle in caso di prelievo, può per questo ricadere sull'allevatore);
- 4) Detenere in azienda, nel caso di sopralluoghi degli addetti alla vigilanza, il cartellino rilasciato dal produttore con le dichiarazioni ed indicazioni prescritte;
- 5) Nel caso che gli addetti alla vigilanza prelevino dei campioni dalla mangiatoia, a propria tutela è bene che venga effettuato un campione di ogni tipo di mangime acquistato che fa parte del somministrato; consegnare i relativi campioni effettuati in contraddittorio, se presenti.

(D.M. 02/05/85 art. 5)

L'allevatore deve comunicare al servizio veterinario dell'U.S. L., competente per il territorio dove si trova l'allevamento, l'inizio del trattamento con integratori o mangimi integrati, contenenti i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose ovvero i fattori di accrescimento autorizzati. Tale comunicazione deve essere fatta entro e non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento.

N.B:

*La disposizione del precedente capoverso non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.*

*Per gli allevamenti cunicoli, vista la frequenza standardizzata dei trattamenti, si può ipotizzare una comunicazione unica d'inizio trattamento indicandone la frequenza, con l'accortezza di rifare la comunicazione ogni qualvolta viene sostituito il principio attivo e/o la frequenza di trattamento.*

## Altre disposizioni

D.Lgs. 14/12/1992 N. 508

Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27/11/1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;

Ministero della Sanità Decreto 26/03/1994

Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale;

D.Lgs 05/02/1997 n. 22 Artt.1-7 ed allegati - estratto

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Comunicato Min. San. 9/2/2001 n. 600.3.8.11//SP.45/86

Importazioni di proteine animali trasformate.



# Sanzioni

*Si rammenta che la maggior parte delle infrazioni nel campo dei mangimi sono punite con sanzioni amministrative.*

*Con il D.Lgs 507/99 l'intera normativa era stata completamente depenalizzata.*

*Le problematiche sorte con l'esplosione della Bse ha spinto il legislatore, con il D.L. 11/01/2001 n.1 art.*

*7 quater (convertito in L. 09/03/2001 n. 49), a ripristinare le sanzioni penali; sono stati interessati gli artt. 22 e 23 della L. 281/63.*

*Tale ripensamento del legislatore ribadisce, semmai ne fosse stato necessario, l'importanza sociale che riveste l'alimentazione animale.*

*Le principali violazioni riguardanti la normativa dei mangimi preparati e somministrati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, sono punite dagli artt. 20 e seguenti della Legge 281/63 – dall'art. 16 del D.Lgs 03/03/93 n. 90 (per i mangimi medicati) e dall' art. 15 del D.Lgs 13/04/1999 n. 123 (per la fabbricazione e commercio di additivi, premiscele, alimenti composti con premiscele di additivi).*

*Vediamo nel dettaglio gli articoli della legge base:*

## LEGGE 15/02/1963 N. 281

### Violazione degli artt. 4-5

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione al consumo,

- (art. 4) materie prime per mangimi di origine animale;
- (art. 5) mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati *senza la prescritta autorizzazione prefettizia*.

### Violazioni sanzionate dall'art. 20

Sanzione amministrativa pecuniaria da £ 600.000 (309,87 Euro) a £ 1.500.000 (774,69 Euro) più eventuale pena pecuniaria (L. 01/03/61 n. 121) per il mancato pagamento delle tasse di concessione governativa.



### Violazione dell'art. 11 comma I e dell'allegato III

Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunità soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, *le rispettive indicazioni di cui all'allegato III, lettere A, B, C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili* ed espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità, fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.

### Violazione dell'art. 15 lett. C

Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione al consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, *deve specificata-*

*mente dichiarare, oltre ai contenuti indicati nell'art. 11 e la denominazione di «mangime composto» o di «mangime composto concentrato»: l'indicazione delle materie prime per mangimi, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantità presente. (Lettera così modificata in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 17/08/1999 n. 360).*

#### Violazione dell'art. 16 lett. D

Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonché la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, *sono prescritte: l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.*

#### Violazione dell'art. 17 comma 1 lett. C

È vietato vendere, porre in vendita ... prodotti contemplati dalla presente legge: *scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.*

#### Violazioni sanzionate dall'art. 21 comma 2

Sanzione amministrativa pecuniaria da £ 150.000 (77,47 Euro) a £ 1.500.000 (774,69 Euro).



#### Violazione dell'art. 17 comma 1 lett. a)

È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge: *che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente.*

Violazione sanzionata dall'art. 22 comma 1

Sanzione amministrativa pecuniaria da £ 3.000.000 (1.549,37 Euro) a £ 30.000.000 (15.493,71 Euro) - salvo che il fatto costituisca reato.

Violazione dell'art. 17 comma 1 lett. b)

È vietato vendere, porre in vendita ... prodotti contemplati dalla presente legge: *non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge.*

Allegato V

Prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo.

Non è consentito utilizzare per il commercio o per la distribuzione per il consumo:

- mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 3.3%, rispetto alla sostanza secca, ove si tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e con un tenore superiore al 2.2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi; il tenore del 2.2% può essere superato, a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale, nel senso di: mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;
- mangimi composti minerali;
- mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietole da zucchero;
- mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%;
- mangimi d'allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidità del 12%.

Violazione sanzionata dall'art. 22 comma 2

Sanzione amministrativa pecuniaria da £ 30.000.000 (15.493,71 Euro) a £ 120.000.000 (61.974,83 Euro) - salvo che il fatto costituisca reato.

### Violazione dell'art. 17 comma 2

*Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'Agricoltura e delle Foreste e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori è altresì vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.*

### Art. 1 comma 8 lett. a

“Il Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'Agricoltura e delle Foreste e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto: quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati.)

### Violazione dell'art. 17 comma 3

*È altresì vietato detenere principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.*

### Violazioni sanzionate dall'art. 22 comma 3

Sanzione pecuniaria da £ 50.000.000 (25.822,84 Euro) a £ 150.000.000 (77.468,53 Euro) salvo che il fatto costituisca reato (la pena viene applicata anche all'allevatore per inosservanza dell' art. 17 comma 2).



## Sanzioni accessorie

### Sanzione art. 23 comma 1

In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

### Sanzione art. 23 comma 2

In caso di reiterazione della violazione, l'Autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

### Sanzione art. 23 comma 3

Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

Sanzione art. 23 comma 4

Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'art. 7 del D.Lgs 507/99 (affissione o pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto a cui la sanzione è applicata).

Sanzione art. 23 bis

Per la confisca si applicano le norme dell'art. 240 del c.p..



## Reiterazione delle violazioni

art. 94 del  
D.Lgs 30/12/1999 n. 507

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce.

Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo.

La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

#### Nota all'articolo 8-bis

- 1) *secondo il parere di Autorevoli Avvocati il conteggio del quinquennio parte dal giorno di prima commissione e non dalla data del provvedimento esecutivo;*
- 2) *risulta difficile verificare la reiterazione delle violazioni di un soggetto perché non esiste un apposito casellario giudiziale nazionale o quantomeno regionale degli illeciti amministrativi.*

## Bibliografia

*Il presente manuale è stato predisposto sulla base delle conoscenze e dell'applicazione pratica della normativa vigente. La normativa relativa alla produzione e commercializzazione degli alimenti per animali risulta alquanto complessa: sono state emanate leggi, decreti dei vari ministeri interessati, circolari ed attualmente direttive e regolamenti europei. Tutte queste norme tendono a garantire prodotti di qualità sana, leale e mercantile, esenti da pericoli per la salute degli animali e delle persone. Garante di ciò dovrebbe essere soprattutto il produttore, il quale è tenuto a predisporre un valido sistema di autocontrollo che garantisca e dimostri la conformità ai requisiti imposti dalla legge e dalle norme di buona pratica di produzione. Vengono citate di seguito le norme attualmente in vigore alle quali è stato fatto riferimento per la predisposizione del vademecum:*

L. 15/02/1963 n. 281

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi  
(modificata dalla L. 08/03/68 n. 399 – dal D.P.R. 09/05/94 n. 608 e  
tabelle annesse – dal D.P.R. 31/03/88 n. 152 – dal D.Lgs 13/04/99 n.

123 – dal D.Lgs 17/08/99 n. 360) – dal D.Lgs 30/12/99 n. 507 e il D.L. 11/01/2001 n. 1, convertito in L. 09/03/2001 n. 49;

D.M. 02/05/1985

Recepimento della quarantasettesima direttiva della commissione CEE e sostituzione dell'allegato al D.M. 10/12/1982, recante norme in materia di additivi e mangimi;

Circolare ministeriale n. 601.141.134.3786 del 19/06/1991

Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico.

D.P.R. 01/03/1992 n. 228

Attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relativo agli additivi nell'alimentazione per animali (modificato da ulteriori decreti);

D.Lgs 24/02/1997 n. 45

Attuazione delle direttive 93/74/CEE – 94/39/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;

D.M. 11/05/1998 n. 241

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

D.Lgs 17/08/1999 n. 360

Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE e 98/87/CE, nonché dell'art. 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi (sostituisce gli artt. 2 - 11 e gli allegati della L. 281/63; sostituisce il comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs 24/02/1997 n.45 e abroga il D.M. 30/11/1994);

D.Lgs 13/04/99 n. 123

Attuazione della direttiva 95/69/CE. che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed

intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (abroga gli artt. 6-7-8 della L. 281/63 – commi 1 e 8 dell'art. 14 del D.P.R. 01/03/92 n. 228 (utilizzo degli additivi nei mangimi);

L. 10/08/2000 n. 250

Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico;

\* Decisione 2000/766/CE del 04/12/2000

Divieto di somministrazione di proteine animali trasformate ad animali produttori di alimenti per l'uomo, nel periodo 01/01/2001 – 30/06/2001;

\* Decisione 2001/9/CE del 29/12/2000

Istruzioni per l'utilizzo di farine di pesce, fosfato bicalcico da ossa sgrassate e proteine idrolizzate ottenute da pelli da somministrare agli animali produttori di alimenti per l'uomo, diversi dai ruminanti;

\* Decisioni comunicate dal Ministero della Sanità con nota 600.11/24320/AG.90/122 del 15/01/2001.

D. L. 14/02/2001 n. 8

Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

L. 09/03/2001 n. 49

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché dell'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

D.M. 21/02/2001

Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenenti ai gruppi

delle vitamine provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi dichiarati nelle premiscele nei mangimi composti;

Regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione del 01/03/01

Concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (autorizzazione dei preparati appartenenti al gruppo dei: microrganismi, enzimi, coccidiostatici).





È consentita la riproduzione e la traduzione,  
sia integrale che in riassunto, di articoli  
e di notizie soltanto a condizione  
che ne sia citata la fonte e per fini  
di sanità pubblica e non a scopo di lucro.  
Finito di stampare in Febbraio 2002  
500 copie

